



Comune di Mentana
Provincia di Roma

ORDINANZA N° 3

DEL

20/11/2006

OGGETTO: Ordinanza sulla disciplina del rilascio delle autorizzazioni al transito e alla sosta dei veicoli nel territorio comunale.

IL SINDACO

- Considerato che sul territorio comunale sono in vigore dei provvedimenti che limitano la sosta ed il transito dei veicoli;
- Ritenuto di dover tutelare le necessità di sosta ed il transito dei residenti, dei veicoli delle Pubbliche Amministrazioni e di quelli utilizzati per il trasporto dei disabili;
- Accertata la necessità di stabilire orari in cui effettuare il carico e lo scarico delle merci;
- Riconosciuto che ad alcune categorie, per la valenza sociale delle attività esercitate, possono essere riconosciute deroghe ai divieti esistenti;
- Atteso di dover adottare i provvedimenti necessari;
- Visto il D. Leg.vo 30 Aprile 1992, n° 285 e successive modifiche;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495 e successive modifiche;
- Vista la Legge 142/90;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
- Visto il parere della Prefettura di Cagliari – Prot. n. 4863/Area II – REL - sul potere di ordinanza in materia di circolazione stradale.

ORDINA

Per le categorie di seguito elencate è possibile autorizzare deroghe ai provvedimenti che limitano la sosta ed il transito sul territorio comunale, con seguenti modalità:

- Le autorizzazioni, salvo diversa indicazione, riportano il numero di targa del veicolo autorizzato.
- Requisito essenziale è la proprietà del veicolo da autorizzare, alla quale è equipollente l'usufrutto, il possesso in forma di leasing, di noleggio senza conducente o di contratto di comodato gratuito, ovvero il possesso di veicolo aziendale assegnato in modo esclusivo.
- Costituisce titolo utile la disponibilità di un veicolo di proprietà di un convivente.
- Le autorizzazioni, devono essere richieste al Comune di Mentana.
- Alle richieste, salvo diversa indicazione, deve essere allegata una copia della carta di circolazione, che comprovi il tipo di veicolo e la proprietà dello stesso da parte del richiedente e ogni altro documento ritenuto necessario dal Settore Polizia Municipale del Comune di Mentana.

- Alle richieste di rilascio di autorizzazioni che non prevedono l'indicazione della targa del veicolo da autorizzare, non sarà necessario allegare la copia della carta di circolazione.
- In luogo della documentazione richiesta è ammessa l'autocertificazione e l'autodichiarazione da presentarsi nelle forme stabilite dalla vigente normativa in materia.
- Per le richieste di rinnovo si applicano le medesime modalità delle richieste di 1° rilascio.
- Al Settore Polizia Municipale compete la valutazione delle richieste. Lo stesso in caso di favorevole accoglimento rilascia agli aventi diritto un contrassegno. Diversamente, provvede a comunicare il motivo del diniego.
- Il contrassegno deve essere esposto al parabrezza anteriore del veicolo in modo che siano chiaramente leggibili la scadenza, le condizioni a cui è subordinata la validità e la targa del veicolo autorizzato.
- In caso di non completa leggibilità del contrassegno e/o mancata esposizione dello stesso, si applica la sanzione amministrativa ai sensi del vigente C.d.S. ritenendo il veicolo in sosta irregolare.
- Nei casi in cui l'autorizzazione preveda l'obbligo di indicare l'ora d'arrivo, la mancata indicazione o la sosta oltre il tempo previsto, sono punite con l'applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S. per la sosta in zona regolamentata.
- Salvo diversa indicazione, le autorizzazioni di norma non consentono la sosta nei casi previsti dagli articoli 158 e 159 del Codice della Strada ed in particolare nelle zone ove è prevista la sanzione accessoria della rimozione del veicolo, nelle zone in cui vige il divieto di fermata.

CAT. A ⇒ ASSISTENZA SANITARIA

PUNTO N° 1: Medici di base / ambulatori veterinari

I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale presso il Distretto di Monterotondo ed operanti nel Comune di Mentana che effettuano visite domiciliari possono ottenere un'autorizzazione che consente:

- a. Transito e sosta in Zona a Traffico Limitato solo nel caso in cui il luogo da raggiungere si trovi all'interno della stessa;
- b. Sosta in zona carico/scarico merci, **limitatamente a 30' indicando l'ora d'arrivo;**
- c. Sosta in zona disco orario senza obbligo di indicare l'ora d'arrivo.

Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli ambulatori o cliniche veterinarie presenti sul territorio comunale per l'effettuazione di visite domiciliari, nella misura di una autorizzazione per ogni ambulatorio o clinica.

L'autorizzazione può essere utilizzata solo durante lo svolgimento di visite domiciliari urgenti. Ha validità per tutti i giorni della settimana e per tutta la giornata, ed il contrassegno non riporta alcun numero di targa.

Autorizzazioni con le medesime caratteristiche vengono rilasciate all'ASL RM G, per la successiva assegnazione ai medici che svolgono servizio di Guardia Medica.

PUNTO N° 2: Assistenza alla persona / soccorso o recupero animali (ex domiciliare da parte di personale di enti e associazioni / Trasporto malati e invalidi)

Enti ed associazioni operanti nel territorio comunale che prestano assistenza domiciliare ad anziani, disabili o malati, ovvero che provvedono al loro trasporto nell'ambito di attività rivolte all'assistenza alla persona, nonché il loro personale dipendente che utilizzi un veicolo di proprietà per espletare le attività già menzionate, possono ottenere un'autorizzazione che consente:

- a. Transito e sosta in Zona a Traffico Limitato solo nel caso in cui il luogo da raggiungere si trovi all'interno della stessa;
- b. Sosta in zona carico/scarico merci, **limitatamente a 30' indicando l'ora d'arrivo**;
- c. Sosta in zona disco orario senza obbligo di indicare l'ora d'arrivo.

L'autorizzazione ha validità solo durante lo svolgimento delle attività di assistenza o di trasporto e deve essere richiesta dal responsabile dell'Ente o dell'Associazione riconosciuta.

Analogha autorizzazione può essere rilasciata alle associazioni no-profit che effettuano soccorso o recupero di animali, presenti sul territorio comunale, nella misura di una autorizzazione per ogni associazione. Tale autorizzazione sarà rilasciata senza l'indicazione del numero di targa e potrà essere utilizzata a rotazione dai dipendenti o dal personale volontario dell'associazione stessa unicamente durante lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero di animali. La stessa deve essere richiesta dal responsabile dell'Ente o dell'Associazione riconosciuta.

PUNTO N° 3: Assistenza domiciliare da parte di privati cittadini

Ai privati cittadini che prestano assistenza domiciliare a familiari con particolari patologie limitanti, può essere rilasciata un'autorizzazione che consente:

- a. Transito e sosta nella Zona a Traffico Limitato dove è ubicata l'abitazione dell'assistito;
- b. Sosta in zona carico/scarico merci, **limitatamente a 30' indicando l'ora d'arrivo**, nei pressi dell'abitazione dell'assistito;
- c. Sosta in zona disco orario senza obbligo di indicare l'ora d'arrivo, nei pressi dell'abitazione dell'assistito.

L'autorizzazione ha validità solo durante lo svolgimento dell'assistenza domiciliare.

L'autorizzazione deve essere richiesta dal Cittadino che presta l'assistenza.

Alla richiesta deve essere allegata documentazione medica che certifichi la necessità dell'assistenza domiciliare.

PUNTO N° 1: Veicoli utilizzati da installatori e manutentori per interventi urgenti improrogabili

Le imprese che svolgono attività che prevedano interventi particolarmente urgenti, quali operazioni di spurgo, riparazione ascensori, riparazione sistemi d'allarme possono ottenere, per i veicoli operativi di proprietà, in caso di comprovate esigenze, una autorizzazione che, all'interno del centro abitato, consente:

- a. Transito e sosta in Zona a Traffico Limitato solo nel caso in cui il luogo da raggiungere si trovi all'interno della stessa;
- b. Sosta in zona carico/scarico merci;
- c. Sosta in zona disco orario senza obbligo di indicare l'ora d'arrivo.

L'autorizzazione ha validità solo durante lo svolgimento di interventi aventi caratteristiche di urgenza.

Alla richiesta, dovrà essere allegata la visura camerale che certifichi il tipo di attività svolta.

PUNTO N° 2: Agenti di commercio

Gli agenti di commercio, per i veicoli di proprietà utilizzati per la consegna di beni o per la presentazione dei campionari all'interno del centro abitato, possono ottenere un'autorizzazione che consente il transito e la sosta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 con esclusione dei giorni festivi, secondo le seguenti modalità:

- a. Transito e sosta in Zona a Traffico Limitato solo nel caso in cui il luogo da raggiungere si trovi all'interno della stessa **limitatamente a 60' indicando l'ora d'arrivo;**
- b. Sosta in zona carico/scarico merci **limitatamente a 60' indicando l'ora d'arrivo.**

Alla richiesta, dovrà essere allegata la visura camerale che certifichi il tipo di attività svolta.

Verrà rilasciata una sola autorizzazione per ogni singolo agente di commercio.

PUNTO N° 3: Scarico preziosi

I commercianti e gli artigiani, con sede nel centro storico, che trattano beni preziosi possono ottenere un'autorizzazione che consente la sosta per il carico e lo scarico di preziosi, durante gli orari di apertura della propria attività, nei pressi della stessa, utilizzabile dai loro fornitori e dai richiedenti, secondo le seguenti modalità:

- a. Sosta in zona carico/scarico merci **limitatamente a 60' indicando l'ora d'arrivo** nei pressi della sede della propria attività;

- b. Qualora l'attività sia ubicata in ZTL, l'autorizzazione prevederà la possibilità di transitarvi.

Alla richiesta, dovrà essere allegata la visura camerale che certifichi il tipo di attività svolta, o la licenza commerciale o la comunicazione ex art. 7 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 (Legge Bersani) presentata al Comune di Mentana.

Il contrassegno rilasciato non riporta il numero di targa.

PUNTO N° 4: Trasporti occasionali

Chiunque, al di fuori dei casi previsti, abbia necessità di accedere alle Zone a Traffico Limitato o di effettuare operazioni di carico e scarico merci a carattere giornaliero, **dovrà richiedere l'autorizzazione provvisoria al Comando di Polizia Municipale, limitatamente al periodo interessato da tali operazioni.**

CAT. C \Rightarrow **AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E ALLA SOSTA NELLA Z.T.L.**

PUNTO N° 1: Autorizzazione al transito

Chi abbia la disponibilità di utilizzo di un'area privata, all'interno della Zona a Traffico Limitato, in cui parcheggiare il proprio veicolo può ottenere un'autorizzazione al transito nella AREA dove è sito il posto auto in area privata.

Tale autorizzazione non consente la sosta e la fermata all'interno della Zona a Traffico Limitato.

Il contrassegno riporta il numero di targa e l'ubicazione dell'area di parcheggio.

La richiesta deve essere presentata **in carta semplice**, corredata dal titolo di godimento del posto macchina.

PUNTO N° 2: Autorizzazione per attività commerciali aventi sede in Z.T.L.

Le attività commerciali aventi sede nelle Zone a Traffico Limitato che effettuano operazioni di carico e scarico di merci presso la propria sede, per i veicoli di proprietà, possono ottenere una autorizzazione che consente:

- a. Transito e sosta nella Zona a Traffico Limitato dove è ubicata l'attività;
- b. Non è consentita la sosta inoperosa.

In ogni caso dovrà essere indicata l'ora di inizio della sosta **che non potrà superare la durata di 60'**.

Il permesso autorizza la sosta nelle particolari fasce orarie in esso riportate, individuate per tipologia di esercizio commerciale o di attività del Settore Polizia Municipale, nell'arco orario

compreso tra le ore 06.00 e le ore 23.00 in tutti i giorni della settimana compresi i festivi, nei limiti indicati dal contrassegno.

Il rilascio dell'autorizzazione è sottoposto a valutazione discrezionale del Settore Polizia Municipale.

Alla richiesta dovrà essere allegata la licenza commerciale o la comunicazione ex art. 7 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 (Legge Bersani) presentata al Comune di Mentana.

PUNTO N° 3: Amministratori pubblici

Agli Assessori e ai Consiglieri Comunali vengono assegnate autorizzazioni personali che consentono:

- a. Transito e sosta in Zona a Traffico Limitato;
- b. Sosta in zona carico/scarico merci **limitatamente a 60' indicando l'ora d'arrivo**;
- c. Sosta in zona disco orario senza obbligo di indicare l'ora d'arrivo.

Tali autorizzazioni non riportano numero di targa e hanno la validità per gli anni della durata del mandato.

CAT. D ⇒ AUTORIZZAZIONI VARIE

Eventuali richieste di autorizzazione che non rientrino nei casi elencati dalla presente Ordinanza saranno valutate dal Settore Polizia Municipale a seguito di istanza motivata e corredata da opportuna documentazione e/o autocertificazione.

CAT. E ⇒ PERMESSI PROVVISORI

La Polizia Municipale potrà rilasciare direttamente, senza particolari formalità, autorizzazioni provvisorie fino ad un massimo di 30 giorni.

CAT. F ⇒ CATEGORIE AUTORIZZATE PER CUI NON È PREVISTO IL RILASCIO DI PERMESSO

PUNTO N° 1: Veicoli contrassegnati

I veicoli contrassegnati delle Amministrazioni dello Stato, di Regioni, Province e Comuni, quelli di A.S.L, Istituti Ospedalieri, VV.FF, Telecom, A:C:E:A., E.N.E.L, Poste Italiane, quelli delle imprese a loro collegate (mediante contratto di appalto), in servizio con propri

mezzi per l'espletamento di servizi amministrativi, sono autorizzati a sostare in deroga alla zona carico/scarico merci, alla zona disco orario ed al transito e sosta in Zona a Traffico Limitato (se il luogo da raggiungere è all'interno della stessa) per l'esercizio delle loro attività istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 157-158-159 del Codice della strada.

PUNTO N° 2: Veicoli operativi

I veicoli operativi di A.C:E:A., E.N.E.L, Telecom, VV.FF., A.S.L., nonché i veicoli debitamente contrassegnati di proprietà dell'**Amministrazione Comunale di Mentana**, sono autorizzati a sostare in deroga alla zona carico/scarico merci, alla zona disco orario ed al transito e sosta in Zona a Traffico Limitato (se il luogo da raggiungere è all'interno della stessa) per l'esercizio delle loro attività istituzionali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 157-158-159 del Codice della strada, **per il tempo necessario per l'intervento.**

PUNTO N° 3: Veicoli per servizi di Polizia, Vigilanza e Soccorso

I veicoli di proprietà dello Stato od Enti Locali adibiti ai servizi di Polizia, degli Istituti Privati di Vigilanza, ed i veicoli adibiti al Pronto Soccorso (A.S.L., C.R.I., Enti ed Associazioni equiparate) durante la loro attività istituzionale di sicurezza e di soccorso sono autorizzati al transito in Zona a Traffico Limitato. Sono altresì autorizzati a:

- a. Sosta in località vietata;
- b. Sosta in zona carico/scarico merci;
- c. Sosta in zona permanentemente vietata;
- d. Sosta in zona rimozione e in divieto di fermata, purchè ciò non crei intralcio alla circolazione stradale;
- e. Sosta in zona disco orario senza obbligo di indicare l'ora d'arrivo.

PUNTO N° 4: Veicoli in Servizio Pubblico

Durante il servizio i Taxi ed i veicoli in servizio di noleggio con conducente, possono circolare in Zona a Traffico Limitato unicamente per accompagnare o raccogliere passeggeri in tale zona.

Possono fermarsi in zona vietata, per la salita e la discesa dei passeggeri senza creare intralcio alla circolazione.

CAT. G → VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni di norma sono valide per ventiquattro mesi dalla data del rilascio, fatto salvo un diverso termine indicato dal Settore Polizia Municipale. Le stesse si intendono automaticamente prorogate di 30 giorni dalla data di scadenza, per consentire al competente ufficio di evadere l'istanza di rinnovo.

Qualora, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari ed oggettivi previsti dalla normativa per il rilascio, al titolare della medesima o suo rappresentante, è fatto obbligo di restituire l'atto autorizzativo al Settore Polizia Municipale

nel termine di 15 giorni dall'intervenuta variazione, revoca, decadenza, perdita dei requisiti o rinuncia.

Ogni autorizzazione può essere revocata o sostituita da altra autorizzazione che preveda diverse o minori deroghe, in caso di modifica della segnaletica stradale, in caso siano state accertate d'ufficio, o segnalate dalla Polizia Municipale, o comunicate dal titolare, variazioni nelle condizioni e nei requisiti che ne avevano determinato il rilascio, od in caso di abusi od irregolarità o in qualsiasi caso si ravvisata una motivata ragione che possa influire sulle valutazioni discrezionali eseguite in sede di rilascio, ed il permesso potrà essere ritirato dall'Agente accertatore.

Il contrassegno ritirato dovrà essere consegnato al Settore Polizia Municipale per eventuale procedura di revoca.

Qualora, durante il periodo di validità, l'autorizzazione venga smarrita, distrutta, sottratta, il titolare della medesima dovrà richiederne un duplicato, al Settore Polizia Municipale, previa presentazione di dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

L'Amministrazione Comunale e l'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni devono ritenersi sollevati da ogni responsabilità per eventuali danni in qualsiasi modo riconducibili al loro uso.

Le autorizzazioni rilasciate in data antecedente l'entrata in vigore della presente Ordinanza, mantengono la validità delle deroghe concesse, fino alla loro naturale scadenza.

Al momento dell'eventuale rinnovo verranno applicati i criteri previsti da questa nuova Ordinanza.



IL SINDACO

